



VICARIATO DI ROMA

Prot. N. 2099/18/GEN

L'Ordinario diocesano ha disposto che i Fedeli della Diocesi di Roma siano resi edotti di un'importante modifica nella disciplina del rilascio da parte del Vicariato di documentazione per conto terzi (copie di documenti, attestati, atti di legalizzazione, *imprimatur*, ecc.), che fino ad ora è stata gestita da ciascun Ufficio secondo criteri autonomi.

Con l'espressione "per conto terzi" si intende ogni documento/attestazione/certificazione e simile del Vicariato, richiesto non dal diretto interessato, ma da altra persona a cui il titolare del diritto di richiedere il documento/attestazione/certificazione abbia di fatto delegato l'adempimento.

Tale modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2019, data dalla quale tutti gli Uffici sono tenuti ad adeguarsi a questa modalità, richiesta espressamente dal nuovo Decreto della C.E.I. sulla *privacy* ("Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza") in vigore dal 24 maggio 2018. Il Decreto ha trovato prime indicazioni operative in una Circolare della C.E.I. del 31 luglio 2018.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 §5, alla nota 20 del Decreto, si evidenzia "... *il diritto degli interessati di ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano il loro stato personale*" (can. 487, §2, CIC)

In particolare, quindi, il rilascio di documenti è consentito alle seguenti condizioni:

1. Che riguardino lo stato della persona che lo chiede (direttamente o attraverso un terzo che sia formalmente delegato a ciò, c.d. 'procuratore')
2. Che i documenti siano pubblici (non coperti da segreto, o da altro vincolo di riservatezza, canonico e/o civilistico).

Un caso a sé è rappresentato dalla richiesta di accesso diretto ai registri, per cui vale l'art. 8 §5 del predetto Decreto C.E.I.:

"L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza"

A seguito dell'emanazione di tale normativa (cf. anche la predetta Circolare C.E.I. del 31 luglio u.s., che recita testualmente: "*Certificati, estratti, attestati dovrebbero essere quindi richiesti o dal diretto interessato [o dai suoi legali rappresentanti, se minore], o da un suo delegato*"), *de mandato Ordinarii*, si fa presente che coloro che sono interessati ad ottenere **documenti riguardanti il proprio stato personale** (ad esempio, a titolo puramente esemplificativo, *nulla osta* per visti e permessi di

soggiorno, *imprimatur* per tesi dottorali e preghiere, dichiarazioni di autenticità di atti canonici da esibire ai fini ecclesiastici e non, ecc.) dovranno:

1. o richiederli personalmente, presentandosi agli Uffici competenti muniti di documento di identificazione valido;
2. oppure, delegare per iscritto una persona (*procuratore, delegato*), la quale dovrà esibire sia un documento personale di identificazione valido, sia la delega scritta in originale, firmata e corredata da copia di un documento di identità della persona interessata al rilascio (*delegante*).

Roma, 2 gennaio 2019



✠ Gianrico Ruzza
Segretario Generale